

Legge regionale 6 giugno 1983, n. 31.

Interventi a favore degli enti locali per l'acquisto di mezzi di sgombero della neve sulle strade di montagna.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

La Regione attua per il triennio 1983-1985, interventi finanziari a favore dei comuni, comunità montane e consorzi di comuni per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna secondo le modalità di cui alla presente legge.

Art. 2

Entità di contributi

L'intervento finanziario della Regione per promuovere l'ammodernamento del servizio di sgombero della neve sulle strade di montagna a favore dei comuni, di cui all'art. 2 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 10, viene attuato mediante la concessione di contributi ai comuni singoli nella misura massima del 40 per cento e alle comunità montane, ai consorzi di almeno tre comuni nella misura massima del 60 per cento delle spese di acquisto di appositi mezzi meccanici e attrezzature sgombraneve effettuate o da effettuarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

A tal fine è stanziata la somma di L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985.

Art. 3

Assegnazione di contributi

Per ottenere i contributi di cui al precedente art. 2, gli enti interessati devono presentare, entro il 31 maggio dell'anno di competenza, domanda alla Giunta regionale, corredata da una relazione indicante:

- le caratteristiche dei mezzi meccanici o attrezzature da acquistare con allegati preventivi di spesa delle ditte fornitrici o la documentazione della spesa sostenuta;
- la disponibilità di locali idonei per il deposito e la manutenzione dei mezzi meccanici e attrezzature;
- la consistenza del parco mezzi meccanici e attrezzature già in possesso.

Per l'anno 1983 il termine di presentazione delle domande è posticipato al 31 luglio.

I contributi sono assegnati in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, mediante deliberazione della Giunta regionale, entro il 30 settembre successivo, e sono accreditati ad avvenuto acquisto, collaudo e immatricolazione del mezzo meccanico.

Le domande che non hanno avuto riscontro positivo sono ammesse a concorrere all'assegnazione degli anni successivi.

I contributi non utilizzati entro un anno dall'assegnazione sono revocati e devoluti ad altri richiedenti.

Art. 4

Norme finanziarie e finali

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge ammontanti a L. 400.000.000 per ciascuno degli anni 1983, 1984 e 1985, si fa fronte mediante l'istituzione di corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi finanziari di riferimento e la riduzione di quota parte degli stanziamenti previsti sul cap. 80010 «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» del bilancio di previsione 1983 e del bilancio pluriennale 1983-1986.

Art. 5

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e pluriennale 1983-1986 sono apportate le seguenti modifiche:

Stato di previsione della spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 80010, «Fondo di riserva per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese obbligatorie e d'ordine»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	—

Variazione in aumento:

Cap. 45640, «Contributo ai comuni e alle comunità montane per l'acquisto di attrezzature e macchinari per lo sgombero della neve (c.n.i.)»

Bilancio annuale		Bilancio pluriennale	
Competenza	L. 400.000.000	1983	L. 400.000.000
Cassa	L. 400.000.000	1984	L. 400.000.000
		1985	L. 400.000.000
		1986	—

Codice Istat 2.1.2.09.33.18.3

Tit. 05 cat. 03 sez. 06

Art. 6

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione del Veneto.

Venezia, 6 giugno 1983

Bernini